

CONTRIBUTO LITIGATO



23272/06

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: opposizione avverso  
decreto di chiusura di concordato  
preventivo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Losavio

Presidente **R.G.N. 11252/2003**

Dott. Gianfranco Gilardi

Consigliere

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Luciano Panzani

Consigliere

**Cron. 23272**

Dott. Stefano Schirò

Consigliere

**Rep. 5467**

ha pronunciato la seguente:

**Ud. 14.7.2006**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Sara s.r.l. in persona del legale rappresentante,  
elettivamente domiciliata in Roma via Montebello 99,  
presso l'avv. Giuseppe Andreotta, che la rappresenta e  
difende giusta delega a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

Eurotrans Glass di Bergia Luigi ed Albano Pasquale & C.  
s.a.s., nonché Albano Pasquale quale accomandatario,  
elettivamente domiciliati in Roma, via S. Alberto Magno  
9, presso gli avv. Fabrizio Paoletti e Gaetano  
Severini, che unitamente all'avv. Toti S. Musumeci, li  
rappresentano e difendono giusta delega in calce al

2041/06



controricorso;

- *controricorrenti* -

**Bergia Luigi quale accomandatario della Eurotrans**

**Glass e Commissario Giudiziale Concordato**

**Preventivo E.T.G. s.a.s.**

- *intimati* -

avverso l'ordinanza del Tribunale di Mondovì cron n.  
277 del 27.2.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14.7.2006 dal Relatore Cons. Carlo  
Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.

Con ordinanza del 27.2.2003 il Tribunale di Mondovì  
dichiarava chiusa la procedura a carico della Eurotrans  
Glass s.a.s., per avvenuta esecuzione del concordato  
preventivo.

Avverso la detta decisione la Sara s.r.l. proponeva  
ricorso per cassazione affidato a sette motivi, con i  
quali rispettivamente denunciava:  
violazione degli artt. 185, 136, comma 3, l.f. per  
la pretesa irritualità del provvedimento di  
chiusura della procedura di concordato preventivo,  
normativamente previsto esclusivamente per il



concordato fallimentare ( primo motivo );  
violazione dell'art. 185 l.f., per l'asserita  
incompetenza del tribunale, ravvisata invece in  
favore del giudice delegato ( secondo motivo );  
violazione degli artt. 25, 26 l.f. per il fatto  
che, in conseguenza della rappresentata  
incompetenza, si sarebbe eliminata la  
possibilità di revoca del provvedimento e del suo  
controllo in sede di reclamo ( terzo motivo );  
violazione dell'art. 136, comma 2, l.f., perché il  
credito vantato sarebbe risultato da titolo  
definitivo, gli organi della procedura avrebbero  
dunque dovuto obbligatoriamente riconoscerlo senza  
alcuna discrezionalità al riguardo, sarebbe stato  
comunque indispensabile disporre il deposito delle  
somme oggetto di controversia, trattandosi di  
credito contestato ( quarto motivo ); violazione  
degli artt. 176 l.f., 112 c.p.c., in relazione a  
quanto affermato con precedente ordinanza del  
18.2.2003 a proposito della non modificabilità dei  
crediti ammessi, atteso che nel concordato  
preventivo le ammissioni sono disposte  
esclusivamente ai fini del voto ( quinto motivo );  
violazione dell'art. 137 l.f., poiché al cospetto  
di titolo esecutivo e di mancato pagamento



imputabile " alla condotta neghittosa dell'imprenditore concordatario " il Tribunale, anziché dichiarare chiusa la procedura, avrebbe dovuto procedere alla risoluzione del concordato ( sesto motivo ). Da ultimo la ricorrente sollecitava la cassazione del provvedimento in esame, quale effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso avverso il provvedimento con il quale lo stesso tribunale aveva mandato al Commissario giudiziale per la chiusura della procedura concorsuale ( settimo motivo ).

Resistevano con controricorso la Eurotrans Glass di Bergia Luigi e Albano Pasquale & C. s.a.s., che successivamente depositavano anche memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 14.7.2006.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo va infatti osservato che il decreto con il quale il tribunale autorizza la chiusura della procedura di concordato preventivo ha natura di atto esecutivo, attuativo delle funzioni di sorveglianza e controllo assegnate agli organi fallimentari.

Si tratta dunque di provvedimento che, non



incidendo sui diritti soggettivi delle parti e non avendo efficacia preclusiva rispetto all'azionabilità in sede di ordinario giudizio di cognizione delle questioni aventi ad oggetto i diritti dei creditori, risulta privo dei connotati della decisorietà e della definitività e, per tale ragione, non può essere oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. ( C. 2004/16729 ).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti costituite, spese che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 14.7.2006

Il consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

5

Depositato in Cancelleria  
27 U.II. 2006  
IL CANCELLIERE